



Ministero dell'Istruzione

Liceo "Teresa Ciceri"

Linguistico – Musicale – Scienze Umane – Scienze Umane opz. Economico Sociale

Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210

Mail: copm02000b@istruzione.it - PECcopm02000b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO



REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

Il nostro Istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole nel rispetto delle norme vigenti e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi.

Tale possibilità è valutata ed eventualmente accolta nei limiti:

- delle risorse di organico,
- dell'effettiva capienza dell'Istituto anche con riferimento a quella delle aule
- delle norme di sicurezza degli edifici scolastici.

Normativa di riferimento D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

DPR 31/8/99 n. 394

D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi)

C.M. 10/2016 e susseguenti (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni)

Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)

DLGS 62/17 (decreto attuativo di legge 107/15)

DM 5/2021 del 8/2/2021.

PREMESSA - REGOLE GENERALI

1. Gli esami integrativi e di idoneità nella scuola di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. Di norma il periodo degli esami è tra l'ultima settimana del mese di agosto e la prima decade di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.
3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, in caso di integrativi, La commissione è al completo (consiglio di classe della classe richiesta in frequenza) in caso di idoneità
4. L'inserimento dello studente avviene in modo diretto nella classe scelta a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti handicap/DSA ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico, dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore della classe.
5. Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a classi successive alla prima presentate durante l'anno scolastico. Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è richiesto per Istituti/classi/indirizzi coerenti - per anno e indirizzo - con la nostra offerta formativa purché tali richieste pervengano entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

1. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi o produrre domanda per il Liceo "T. Ciceri" per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito.

ESAMI DI IDONEITÀ.

1. Possono sostenere gli esami di idoneità per una classe successiva alla prima:

- a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe successiva alla prima, e/o gli studenti esterni o interni che hanno cessato la frequenza della propria classe prima del 15 marzo;
- b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una



Ministero dell'Istruzione

Liceo "Teresa Ciceri"

Linguistico – Musicale – Scienze Umane – Scienze Umane opz. Economico Sociale

Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210

Mail: copm02000b@istruzione.it - PECcopm02000b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO



classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

2. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

3. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

4. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso l'istituzione scolastica statale o paritaria, da loro scelta, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il Liceo Ciceri, se istituto di provenienza dell'alunno/a in istruzione parentale, svolge il ruolo di scuola vigilante ai sensi della normativa vigente sull'istruzione parentale (Nota MIUR 781 del 04/02/2011).

5. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate al dirigente scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, o, se non indicata nella CM, entro il termine perentorio del 30 giugno

6. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi dell'anno o degli anni, per cui non abbiano la promozione, precedenti a quella alla quale aspirano, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti.

7. All'inizio della sessione, la commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

8. Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. La valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove

ESAMI INTEGRATIVI

1. Possono sostenere gli esami integrativi, con domanda entro il 30/6 (o entro diverso termine se indicato dalle circolari ministeriali annuali di iscrizione):

a) gli studenti di altra scuola ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella per cui si è ottenuta promozione, di un indirizzo della scuola non coincidente con quello fin qui svolto dallo studente;

b) gli studenti di altra scuola non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un indirizzo della scuola, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

2. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

3. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con



Ministero dell'Istruzione

Liceo "Teresa Ciceri"

Linguistico – Musicale – Scienze Umane – Scienze Umane opz. Economico Sociale

Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210

Mail: copm02000b@istruzione.it - PECcopm02000b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO



quelle del percorso di provenienza

4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

4. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove

5. Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il **31 gennaio** di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di un altro indirizzo della scuola, senza dover svolgere esami integrativi.

6. Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad un indirizzo di studi della scuola è iscritto alla classe seconda previo un colloquio, con la Commissione appositamente costituita presso la scuola, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.

7. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394. Gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza

TRASFERIMENTI AD ISCRIZIONE AVVENUTA ALLA PRIMA CLASSE O PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI

1. Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni (*secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado*) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

2. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. **Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.** Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

Approvato dal Collegio dei Docenti del 14.10.2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17.10.2022